



Comune di Sondrio

REGOLAMENTO SPERIMENTALE ORTI SOCIALI DI VIA MERIGGIO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 24.02.2017

Entrato in vigore il 04.04.2017

REGOLAMENTO SPERIMENTALE ORTI SOCIALI DI VIA MERIGGIO

Art. 1 Finalità e tipologie di aree assegnabili

Gli orti, situati in via Meriggio, sono finalizzati alla promozione della sostenibilità ambientale, della socializzazione e della salute delle persone.

L'area di interesse è costituita dalle seguenti tipologie destinate ad orto:

- A) 20 appezzamenti di circa 40mq ciascuno da assegnare a cittadini ultrasessantenni
- B) 17 appezzamenti di circa 40mq ciascuno da assegnare a famiglie con minori
- C) 1 appezzamento di circa 250 mq da assegnare ad orto collettivo

In caso di ridotta richiesta di orti della tipologia A) o B) e di corrispondente insufficienza di orti dell'altra tipologia, il Dirigente del settore di competenza può rideterminare il numero di orti destinato a ciascuna tipologia;

Art. 2 Destinatari

Sono destinatari della concessione i cittadini e i soggetti giuridici in possesso dei seguenti requisiti:

Tipologia A) orti per ultrasessantenni

- che siano residenti nel Comune di Sondrio;
- che non svolgano attività lavorativa;
- che non siano proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili;
- che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- che siano in grado di provvedere, anche con il contributo di familiari di primo e secondo grado, alla coltivazione dell'orto assegnato.

Tipologia B) orti per nuclei familiari con figli minori

- che siano residenti nel Comune di Sondrio;
- nel cui nucleo familiare sia presente almeno un figlio minorenni al momento della presentazione della domanda;
- con ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;
- che non siano proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili;
- che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- che siano in grado di provvedere, anche con il contributo di tutti i componenti del nucleo familiare e dei parenti, alla coltivazione dell'orto assegnato.

Tipologia C) Orto collettivo

- status soggettivo di associazione, istituto scolastico, fondazione, organizzazione di volontariato, Onlus, enti religiosi, cooperative sociali esclusivamente per attività di natura gratuita, ovvero altro ente collettivo, senza fini di lucro, costituente un centro autonomo di interessi, operante nel territorio del Comune di Sondrio da almeno un anno e che persegua le finalità indicate all'art. 1 da documentare a cura degli interessati; ovvero cittadini, gruppi di cittadini ed Associazioni che abbiano i requisiti e rientrino nei criteri di cui all'art. 4 del Regolamento comunale n. 67/2015 (REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA).

Art. 3 Modalità di concessione

La concessione viene assegnata con atto amministrativo agli aventi titolo secondo i seguenti criteri:

Tipologia A) orti per ultrasessantenni

L'assegnazione della concessione avverrà seguendo l'ordine della lista d'attesa aggiornata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande valide. La rinuncia alla proposta di assegnazione comporta la cancellazione dalla lista d'attesa. L'assegnazione ha la durata di due anni e potrà essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi. Potrà essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

Tipologia B) orti per nuclei familiari con figli minori

L'assegnazione avverrà a seguito di avviso pubblico e approvazione di una graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

ISEE da 0 a 6.000 Euro:	punti 4
ISEE da 6.001 a 12.000 Euro:	punti 3
ISEE da 12.001 a 18.000 Euro:	punti 2
ISEE da 18.001 a 24.000 Euro:	punti 1
Oltre i 24.000 Euro:	punti 0
Presenza di almeno un componente certificato ai sensi della L. 104/92:	Punti 6

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: residenza nel quartiere**, nucleo familiare più numeroso, fascia ISEE più bassa (** per quartiere si intende l'area circoscritta dalle seguenti vie: Vanoni, Tonale, Morbegno, statale 38).

La rinuncia alla proposta di assegnazione comporta la cancellazione dalla graduatoria. L'assegnazione ha la durata di quattro anni e potrà essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi. Potrà essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

Tipologia C) Orto collettivo

L'assegnazione avverrà a seguito di avviso pubblico e approvazione di una graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

- Qualità del progetto da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante azioni multidisciplinari legati all'ambiente, alla coltivazione con metodi biologici, alla promozione della collaborazione tra tutti gli assegnatari degli orti ricompresi nell'area sperimentale, coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti soci o iscritti o utenti dell'organizzazione, soggetti in condizione di vulnerabilità e povertà: punti massimo 20
- Progetto che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti:

2 soggetti:	punti 4
3 soggetti:	punti 8
oltre 3 soggetti:	punti 12
- Presenza, tra soggetti collegati di cui al punto precedente, di almeno un soggetto avente tra le finalità statutarie la salvaguardia e tutela dell'ambiente: punti 6
- Presenza, nella rete dei soggetti collegati di cui al punto precedente, di almeno un soggetto avente tra le finalità statutarie l'educazione e l'istruzione dei minori: punti 4

Art.4 Contributo

Gli assegnatari della concessione di tipologia A) e B) sono tenuti a corrispondere al Comune di Sondrio un contributo annuale forfettario, stabilito dalla Giunta Comunale per gli orti sociali, a titolo di concorso delle spese di gestione e di manutenzione.

L'assegnatario dell'orto collettivo non è tenuto a corrispondere alcun contributo.

Art. 5 Modalità di utilizzo

L'orto assegnato in concessione deve essere tenuto in modo decoroso e pulito.

E' autorizzata esclusivamente la coltivazione di verdure e fiori. A tutti è fatto divieto tassativo di utilizzo di anticrittogamici, fertilizzanti tossici e/o diserbanti.

Articolo 6 Impegni del Comune

Il Comune di Sondrio si impegna a:

- individuare gli assegnatari della concessione secondo le modalità stabilite all'art. 3;
- stipulare le concessioni con i soggetti beneficiari, la revoca delle stesse ed il subentro di nuovi concessionari;
- vigilare sul rispetto del presente regolamento ed emanare gli atti conseguenti;
- controllare l'attività che si svolge negli orti, vigilando che avvenga nel rispetto delle leggi, del rispetto dell'ambiente ed in forma pacifica, adottando i provvedimenti che ritiene necessari in caso di mancato rispetto, compresa la revoca della concessione. Per la vigilanza potrà avvalersi della Polizia Locale con funzioni di agenti accertatori. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune o ad incaricati dallo stesso per effettuare l'attività di vigilanza di cui al presente articolo;
- effettuare gli acquisti e gli interventi di manutenzione straordinaria degli orti sociali urbani e dell'orto collettivo.

Art. 7 Impegni degli assegnatari per gli orti di tipologia A) e B).

Ogni titolare della concessione si impegna a coltivare direttamente il proprio orto senza concederlo in uso, anche temporaneo, ad alcuna persona. E' ammesso che l'assegnatario possa essere coadiuvato nella coltivazione da familiari e parenti. In caso di decesso dell'assegnatario un componente del nucleo familiare anagrafico, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, potrà subentrare nella titolarità dell'assegnazione a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni titolare è inoltre tenuto a:

- collaborare al riordino e al mantenimento delle parti comuni (scarpate, vialetti, locale adibito a spogliatoio, area ristoro, etc.).
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso evitando l'allestimento e l'abbandono di coperture, capanni, oggetti ingombranti, coperture in plastica, ad uso serra, di altezza superiore a 80 cm, di contenitori d'acqua e comunque di ogni manufatto simile ritenuto indecoroso o pericoloso;
- mantenere in buono stato il sistema di irrigazione e usare l'acqua con moderazione e secondo le migliori regole di riduzione dei consumi;
- non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- non accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- è obbligatorio utilizzare l'area assegnata esclusivamente per gli usi compatibili con le finalità di cui all'art.1.

Art. 8 Impegni dell'assegnatario della concessione di tipologia C) Orto collettivo.

In particolare per l'orto collettivo l'assegnatario si impegna a:

- rispettare e attuare, per tutta la durata della concessione, tutto quanto previsto dal progetto presentato e approvato dall'amministrazione comunale;
- provvedere allo sfalcio dei vialetti almeno tre volte l'anno e coinvolgere gli assegnatari degli orti sociali urbani di via Meriggio al mantenimento della pulizia generale dell'area in modo solidale;
- gestire l'area di compostaggio in collaborazione con tutti gli assegnatari;
- favorire la partecipazione alla lavorazione dell'orto collettivo, oltre che dei propri soci, aderenti utenti anche di persone fragili o famiglie vulnerabili, in collaborazione e su indicazione dei servizi sociali;
- organizzare eventi di convivialità, formazione, educazione, solidarietà attinenti alle finalità di cui all'art.1;
- rispettare tutti gli obblighi inerenti la gestione dell'orto richiamati all'art. 6;
- nominare un referente che, oltre a garantire il rispetto dei punti sopra elencati, sarà di riferimento per tutti gli assegnatari dell'area per la gestione solidale delle parti comuni e dell'area nel suo complesso nonché per i rapporti con l'Amministrazione.

L'assegnatario dell'orto collettivo può donare i prodotti dell'orto, con l'esclusiva finalità della solidarietà, dotandosi in ogni caso delle autorizzazioni necessarie a norma di legge.

Art. 9 Revoca delle assegnazioni

La concessione è revocabile in qualsiasi momento a seguito di trasgressione delle norme di cui sopra, o per danni segnalati e riscontrati alle piantagioni e/o agli impianti, o per manifesta non giustificabile trascuratezza nella coltivazione dell'orto medesimo, ovvero in caso di mancato versamento del contributo forfettario annuale.

Art. 10 Responsabilità

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni, provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti.

Art.11 Vigilanza e monitoraggio

L'amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla vigilanza della conduzione degli orti da parte degli assegnatari. Al fine di facilitare i rapporti tra Amministrazione Comunale e assegnatari e di favorire tra questi lo sviluppo di rapporti di solidarietà nella conduzione degli orti e nella gestione degli spazi comuni, il gestore dell'orto collettivo è tenuto a nominare un referente.

Il referente avrà cura di presentare un breve rapporto annuale sullo stato dei rapporti tra gli assegnatari e sullo stato di benessere dell'area, segnalando per tempo l'eventuale necessità di interventi straordinari.

Art.12 Durata

Il presente regolamento sperimentale ha validità per il quadriennio 2017-2020.